ANNO II N. 2 1 FEBBRAIO 1953

il montanaro

QUINDICINALE D'INFORMAZIONE PER LA MONTAGNA

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: Novara Via dei Caccia 4 tel. 20-64 - INSERZIONI per mm. d'altezza una colonna L. 20, tasse in più. Spedizione in abbonamento postale Gruppo II. ABBONAMENTO ANNUO L. 600.

MONTI POPOLATI ITALIA DIFESA

I Sindaci dei Comuni montani non valuteranno mai in congrua misura il valore della legge per la montagna, proposta dal Ministro Fanfani e rapidamente approvata dal Parlamento.

La legge, con uno strappo violento, ha tolto il problema montano d'Italia dalle secche della inutile retorica, e ne ha avviata — sono le parole del volitivo ed intelligentissimo Ministro — la soluzione pratica.

A fondamento della legge sta la stima, finalmente esatta, del valore della montagna nella vita della Nazione: valutazione in primo luogo della sua importanza geografica ed economica. Forse due terzi della superficie nazionale sono coperti dalla montagna, e rappresentano un capitale grandioso, che era ed è tuttora in via di deprezzamento. Le colture infatti della montagna sono o antiquate o, per insufficienza di mezzi, inadeguate. I boschi si diradano per tagli inconsulti e spesso insensati, si estendono le radure, si spogliano i pascoli, la proprietà resta spezzettata in base alla costituzione antica della proprietà ed agli antichi catasti. Questo capitale va rivalutato o lo perdiamo. Vale poco conquistare, come si è fatto purtroppo con sì poca fortuna, superfici utili fuori dei nostri confini, quando noi perdiamo a poco a poco, per incuranza, la superficie di casa nostra.

L'impiego del denaro pubblico per la rivalutazione forestale ed agricola della montagna è indispensabile. La Nazione lo deve capire e lo capisce; ed il Governo, che ha espresso il sentimento e la coscienza della Nazione, ha fatto l'interesse della Nazione ad impiegarlo e farà meglio ancora se, potendolo, largheggierà gradualmente. E' un impiego produttivo per eccellenza che salva il capitale e genera la produzione e riconquista spazio vitale.

Altro fondamento della legge è la stima del valore morale e storico della montagna. La montagna è stata la culla, la dimora, la difesa della nostra gente. Le braccia che hanno bonificata e redenta la nostra pianura son scese dalla montagna. Di là gli uomini hanno sospinto mandre e greggi sui pascoli bonificati della pianura, di là i buoi aggiogati all'aratro sugli ampi campi. Là si è salvata la nostra tradizione nazionale più genuina, là ha generato il buoncostume e lo spirito della fratellanza e il bene della carità più veramente e più tenacemente l'Evangelo di Cristo. Al tempo delle invasioni barbariche la nostra gente si riparò sui monti. Sui monti ci salvammo dai Saraceni. Sui monti costituimmo le barriere contro gli invasori. Dalla gente dei monti, sana ed intelligente, attingemmo ed attingiamo i soldati più validi.

Fin che la montagna fu ben popolata fu più vivo il sentimento religioso, più fiduciosa la nostra gente, più puro il nostro costume. Il giorno in cui, per le mutate condizioni ed esigenze economiche, la montagna non ripagò più le fatiche dei lavoratori, nacque lo spopolamento per la denatalità o per l'emigrazione. Brutto tempo quello in cui la gente di montagna scende al piano con il suo peculio e con le sue masserizie per non tornarvi più! Triste la sorte nostra quando il montanaro si fa manovale nelle grasse fattorie del piano o quando, istruito e scaltrito in acquisto di lauree e di diplomi, urge alla porta delle grandi città.

Il depauperarsi dell'economia montana produce il suo spopolamento; lo spopolamento esagera quell'impoverimento. E' un circolo vizioso, la cui spirale non si spezza che in un modo: col rinnovare, sostenere, sviluppare l'economia montana; ricomporre le unità aziendali, introdurre le colture più adatte, adottare i metodi moderni di lavorazione fin dove è possibile, diffondere l'insegnamento agricolo, largheggiare nel credito, moderare il fiscalismo, sovvenzionare i lavori pubblici e promuoverli con generosità fiduciosa.

In questi modi e con questi mezzi la montagna si riavrà e vivrà.

E' lo scopo morale ed utilitario insieme della Legge Fanfani.

Nel quale scopo utilitario, oltre la salvezza del capitale-superficie utile alle colture e quindi la maggiore occupazione della popolazione e la maggior quantità di prodotti, è da vedersi l'utilità e l'interesse militare. Montagna spopolata vuol dire montagna senza abitazioni utilizzabili, montagna senza strade, montagna quindi inospitale ed impreparata alla difesa. Noi sappiamo quello che abbia significato nella lotta della Resistenza e della Liberazione la montagna nel cerchio alpino e sul dorso dell'Appennino e la quasi montagna nel massiccio collinare delle Langhe. Montagna popolata vuol dire, oggi, Italia difesa.

Ma la montagna non si popola, oggi, senza strade, per le quali trascorra non solo lo scambio dei prodotti, ma anche quel moderato conforto della vita, che in nessun luogo più che sulla montagna si gusta e

continua a pag. 3)

Non più matrigna ?



L'ITALIA: « Vieni figliolo. E' tempo che io pensi un po' anche a te ».

LA LIGURIA ORIENTALE

Proposte di riforma amministrativa dei Comuni rurali

I.

In attesa che i « Consigli di Valle », di cui il primo è nato nelle Alpi Cozie nel 1948, abbiano larga totale diffusione in tutte le Valli della nostra Liguria e, ottenuto il riconoscimento giuridico — per il quale con profitto e competenza si occupa il Segretario Generale dell'Associazione Nazionale fra Comuni Montani d'Italia, dottor Giraudo — possano in certo qual senso rivoluzionare, almeno nelle sue branchie basilari, tutta intera la vita amministrativa ed economica dei nostri Comuni, statica da secoli su basi ormai largamente superate, sostituendo ad essa un organismo economico-amministrativo di più larghe vedute e di più ampio respiro, più aderente alle esigenze della moderna vita associativa, reputo non fuori di luogo tratteggiare per sommi capi, ma esaurientemente, l'attuale situazione amministrativa ed economica dei nostri Comuni di montagna, affermando, senza tema di essere smentito, che se non intervengono fatti nuovi, che io oggi non posso prevedere, fra 5-6 anni tutti i Comuni della montagna Ligure si troveranno in gravissime condizioni finanziarie tali da non poter pagare nemmeno gli impiegati.

Ritengo utile portare il mio contributo alla discussione, contributo basato su di una esperienza ultra trentennale di Segretario di Comune di montagna. Dividerò queste note nelle seguenti quattro parti:

1) Attuali circoscrizioni amministrative dei Comuni;

2) Servizi Comunali e relativi oneri. Il Personale: Impiegati e Sanitari;

3) Formazione liste dei candidati ai Consigli Comunali;

4) Proposta di modifica dell'art. 2 della Legge 3-4-1951, n. 203.

ATTUALI CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE DEI COMUNI

Non vi è persona di buon senso, anche la più digiuna di amministrazione di Comuni, che non ammetta che le attuali circoscrizioni territoriali dei Comuni montani, rappresentino quanto di più anacronistico possa essere nella vita amministrativa odierna di un Comune, che è la cellula-base della vita nazionale e che nella soluzione di problemi basilari alla sua attività, come costruzione di strade, di linee telegrafoniche e persino acquedotti e canali di irrigazione, si vede spessissime volte contrastato o quanto meno non favorito, dagli interessi divergenti o non concomitanti, di una piccola frazione appartenente amministrativamente ad altro Comune e che si insinua, come un cu-

La Segreteria Generale dell'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (U.N.C.E.M.), con sede in Roma (Via XX Settembre 98 G.) è a disposizione di tutti i Comuni montani per la assistenza attinente alle pratiche in applicazione delle leggi in favore dei territori montani.

neo, nel proprio territorio e nella sfera d'influenza del proprio territorio trae la ragione comunali del Comune vicinio-prima della sua esistenza: abbiamo, infatti, Frazioni di Comune distanti 2 e persino 3 ore di cammino dagli Uffici Comunali del proprio Comune e appena a 20 minuti dagli Uffici re: condotte mediche che comprendono frazioni che da 20-30 anni non hanno mai chiamato il medico condotto del proprio Comune, ma quello del Comune viciniore: così dicasi per la levatrice e il veterinario: abbiamo anche Frazioni che al proprio Comune accedono solamente quando necessitano di servizi che non possono ottenere da altri se non dal proprio Sindaco: altrimenti non vi porrebbero mai piede, ritenendo più utile e più rapido farsi recapitare persino la corrispondenza e il giornale dall'Ufficio postale del Comune viciniore.

Questo stato di cose, che chiameremo controproducente, ripete la sua origine dal suo atto di nascita di 700-500 anni fa, quando la vita del Comune aveva necessità immensamente inferiore a quelle attuali, e quando gli abitanti di un Comune consideravano «foresto» l'abitante di un altro Comune dal quale erano divisi solamente da un fiume o da un torrente e tantissime volte da una semplice «valletta» o dalla cresta di una modesta collina.

Di tutto il progresso e di tutte le rivoluzioni apportate nella vita dei popoli dalla moderna civiltà, le Amministrazioni Comunali, per quanto riguarda i confini territoriali, non solo non hanno tenuto alcun conto, ma si sono sempre accanite e si accaniscono a difendere *unguibus ed rostris* ogni più piccolo lembo del proprio territorio. Nella Provincia di La Spezia vi è un Comune che chiameremo A), il quale ha una modesta casa rurale ai suoi confini meridionali abitata dall'unico proprietario: metà di detta casa appartiene amministrativamente al Comune A) e l'altra metà appartiene amministrativamente al Comune che chiameremo B); lo stesso Comune A) ha un'altra casa nelle identiche condizioni ai suoi confini settentrionali, che è condivisa a metà con altro Comune che chiameremo C): e sapete perchè? perchè il primo proprietario ha costruito la prima casa proprio al termine del confine del Comune A): in seguito gli eredi hanno aggiunto un nuovo corpo di fabbricato e superando l'acqua pendente, che segnava i confini fra i due Comuni si è trovato entro i confini del Comune vicino benchè formasse un tutto unico colla costruzione primitiva: i Comuni B) e C) reclamarono, e ottennero, che il confine fra i comuni fosse dato dal confine naturale dell'acqua pendente come era dato prima che sorgessero le case!

Va data lode ai reggitori della cosa pubblica i quali nel 1923 quando si trattò di stabilire i confini fra la Provincia di Genova e la nuova Provincia di La Spezia, al Passo del Santuario di Velva fecero segnare ai termini una rientranza di forse 25 metri nel territorio orograficamente appartenente alla Provincia di La Spezia affinchè il Santuario, costruito su di area ottenuta spianando la collina che a Nord dà le acque al fiume Vara e a sud dà le acque al fiume Petronio, rimanesse tutto nella Provincia di Genova: se avessero seguito la prassi voluta dai Comuni B) e C) sopraricordati, il piazzale e il pronao del Santuario apparterrebbero alla Provincia di Genova e la restante parte del Santuario con annessa canonica e Albergo apparterrebbero alla Provincia di La Spezia.

Ho sottocchio la «DESCRIZIONE dei Confini della Podesteria di Carro» che Messer Giovan Battista Ferrari il 6 agosto 1601 inviava, quale Podestà, al Senato della Repubblica di Genova; ebbene, lo credereste? i confini attuali del Comune di Carro (se si eccettui una piccola variante dovuta certamente a errore di individuazione di una «cresta» di collina nella località boschiva e disabitata detta «la Comune») sono esattamente quelli del 6 agosto 1601!

Se si ripristinassero le barriere daziarie alle uscite dagli abitanti con tanto di casello e di gabellotto e si mettesse un piccolo pedaggio su un qualche ponte, la figura feudale dei nostri Comuni sarebbe perfetta.

Io mi permetto di avanzare i miei dubbi sulla efficacia della politica passata quando si soppressero tanti Comuni per aggregarli «toto corpore» ad altri: come avanzo gli stessi dubbi sulla efficacia della politica attuale che ricostruisce, ancora integralmente tanti Comuni nella loro perfetta giurisdizione quale era prima della soppressione. Si perde una ottima occasione per dare inizio a una riforma, che dovrebbe rivoluzionare la vita economica e amministrativa di molti Comuni avviandola su nuove basi più aderenti alla realtà.

Non mi nascondo le gravi difficoltà e le grandi opposizioni che immancabilmente si troveranno sul cammino di chi vorrà attuare questo cambiamento radicale nella giurisdizione territoriale dei Comuni: ma la posta vale la fatica: e ritengo che una mente saggia e un polso fermo, che sappiano elevarsi spassionatamente al di sopra dell'amore dei singoli campanili e che abbiano di mira solamente l'utile nazionale e di conseguenza anche quello di quei Comuni stessi che possono ritenersi sul momento danneggiati o offesi nell'amore proprio, debbano riuscire nell'intento: e siccome la delimitazione territoriale dei Comuni ha una grandissima, anzi capitale importanza, nell'espletamento di certi servizi basilari demandati ai Comuni, e che noi tratteremo nella nota che seguirà.

F. FERRARI
(continua)

CONTRIBUTI UNIFICATI PER I TERRITORI MONTANI

Concessa l'esenzione per i terreni sopra i 700 m. Ma è necessario estendere il provvedimento a tutto il territorio dei comuni censuari dichiarati montani

Il Ministero ha diramato la seguente circolare contenente le disposizioni relative alla esenzione al pagamento dei contributi unificati in agricoltura limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

«Questo Ministero, in attesa che fossero emanati provvedimenti legislativi pertinenti e concreti, ha annualmente disposto, a decorrere dal 1948 (circ. n. 15949 dell'11-3-1948) la sospensione della riscossione del 50% del carico dei contributi unificati in agricoltura, per i terreni situati al di sopra dei 700 metri sul livello del mare e già ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste, per le imposte erariali, dal D. L. C. P. S. 7-1-1947, n. 12.

La legge 25-7-1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei terreni montani (pubblicata sulla G. U. n. 176 del 31-7-1952) reca, all'art. 8 precise disposizioni al riguardo, nel senso che viene disposta, per i comuni che, a norma dell'art. 1, sono considerati territori montani e sono iscritti nell'apposito elenco compilato dalla Commissione Censuaria Centrale, "la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare".

In dipendenza di tale norma si intendono decadute per effetto dell'entrata in vigore della legge 25-7-1952, n. 991, le provvisorie disposizioni di sospensione del 50% della riscossione dei contributi unificati in agricoltura, di competenza dell'anno 1952, emanate da questo Ministero con la circolare n. 20/3497 del 14-1-1953, e ciò in quanto le ditte interessate vengono a beneficiare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 991 (16 agosto 1952), della sospensione totale dei contributi.

Tuttavia coloro che, a partire dalla data suindicata vengono a fruire della esenzione contributiva totale, sarebbero tenuti a corrispondere, per l'anno corrente, la differenza fra l'ammontare contributivo già loro imposto (6 dodicesimi) per effetto della sospensione del 50% del carico e quello in effetti dovuto (7 dodicesimi e mezzo) a seguito della entrata in vigore della citata legge n. 991.

La rigida applicazione della legge comporterebbe senz'altro il recupero delle suddette differenze, ma, ragioni di opportunità, inducono questo Ministero a sospendere tale operazione.

Per quanto concerne la pratica applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, si dispone quanto segue:

a) - per quelle ditte che, a seguito della presentazione del certificato rilasciato dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, abbiano già ottenuto la sospensione della riscossione del 50% del carico contributivo, non è richiesta nessuna ulteriore domanda o documentazione;

b) - per quelle ditte che, in attesa del certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, non avessero ancora potuto ottenere la agevolazione della sospensione del 50% del carico contributivo, di competenza 1952, dovrà senz'altro farsi luogo allo sgravio del residuo carico contributivo, a partire dal 15 agosto 1952, purchè gli interessati analogamente a quanto previsto dalle disposizioni per l'applicazione della legge 7 gennaio 1947, n. 12, presentino, agli Uffici provinciali contributi agricoli unificati, domanda in carta semplice, con l'indicazione delle località e degli altri elementi catastali che individuano le singole particelle, e denominazioni equivalenti, per le quali si chiede l'esenzione col corredo di carta topografica dell'Istituto Geografico Militare (in scala 1:25.000 oppure 1:50.000) nella quale siano individuate le particelle stesse, ovvero di una dichiarazione, in carta semplice, di un perito, regolarmente iscritto all'Albo, che eserciti la professione di ingegnere o di geometra.

Nel caso che la domanda di esenzione venga presentata dal Comune, per tutti gli interessati, essa dovrà essere corredata, a cura del Comune stesso, da una carta dell'Istituto Geografico Militare (in scala 1:25.000 oppure 1:50.000) sulla quale siano riportati i limiti dei fogli della mappa catastale, nonchè da un elenco delle ditte, con l'indicazione delle località e degli altri elementi catastali che individuano le partite, per le quali si chiede l'esenzione.

Ove sia ritenuto più conveniente, nella domanda, presentata dal Comune, potranno essere indicate, per esclusione, le particelle che si trovino totalmente al di sotto dei 700 metri sul livello del mare.

Si fa riserva di ulteriori disposizioni per la sistemazione della posizione contributiva delle ditte che hanno beneficiato, negli anni decorsi, della provvisoria sospensione del 50% dei contributi agricoli unificati».

Varie vicende ha incontrato nei territori montani l'applicazione dei contributi unificati in agricoltura.

Per parlare soltanto di quelli più vicini a noi nel tempo, notiamo come il riconoscimento che l'onere di tali contributi non fosse sopportabile dallo scarso reddito dei territori montani, si trova nella Legge 13 giugno 1942 n. 1063, che, all'art. 1, disponeva la esenzione dal pagamento dei contributi «limitatamente ai terreni ubicati in montagna ad una altitudine superiore ai metri 800 sul livello del mare».

Era pensabile che, compiuto il primo passo, il legislatore continuasse sulla strada delle agevolazioni; invece, con il D. L.L. 21 agosto 1945 n. 576, la esenzione veniva abrogata.

Il disagio che ne derivò, trovò una prima eco nel Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il quale; in attesa di provvedimenti legislativi che regolassero in modo definitivo la materia, dispose, a partire dall'anno 1948 e con provvedimenti annualmente rinnovati, la sospensione della riscossione del 50% del carico contributivo.

Si trattava quindi di una sospensione e non di una esenzione; e tale differenza vediamo diventare rilevante in sede di applicazione della nuova legge, e precisamente nella parte della circolare ministeriale che riguarda il conguaglio dell'anno 1952.

L'auspicato provvedimento legislativo in materia, venne appunto con l'articolo 8 della Legge 25 luglio 1952 n. 991. Con tale articolo si concede infatti «la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri s.m.».

In effetti, la soluzione prevista dalla nuova Legge, non solo migliora la situazione attuale, in quanto, a valere dal 16 agosto 1952, concede la esenzione totale, e non soltanto la sospensione del 50%, dal carico contributivo, ma migliora anche la situazione creata con la Legge del 1942, in quanto il limite della esenzione viene portato da 800 a 700 metri s.m.

Ci si conceda però un commento, dettato non da uno spirito di incontentabilità, ma da un esame logico sia della situazione reale dei terreni di montagna, sia dallo stesso spirito informatore della Legge.

Perchè il limite di esecuzione è stato fissato ai 700 metri? Perchè non è stato portato ai 600 metri, come, a nostro parere, lo richiedevano e la situazione e lo spirito della Legge? Se la Legge contempla come territori montani a tutti gli altri fini quelli situati oltre i 600 metri, se ritiene che tali territori abbiano necessità di particolari provvidenze, perchè escludere da quelle contributive, che pur sono gravose, i territori situati tra i 600 ed i 700 metri s.m.?

Proprio questi terreni, che rappresentano, in gran parte, la zona del castagno, richiederebbero, nelle attuali contingenze e nella situazione attuale dei castagneti, una particolare attenzione ed un trattamento, a tutti gli effetti, almeno pari a quello riservato agli altri territori della montagna.

Crediamo quindi sia necessario che il provvedimento di esenzione dai contributi unificati non debba essere un provvedimento eccezionale e discriminativo, valido cioè solo per una parte del territorio montano, ma debba diventare invece un provvedimento di carattere generale ed applicabile a tutto il territorio dei Comuni censuari dichiarati montani a norma dell'art. 1 della Legge.

Ciò eliminerebbe il senso di sperequazione che si verrà a creare tra gli abitanti di uno stesso Comune montano, gli uni soggetti al contributo, gli altri esentati; in più consentirebbe con molta facilità il provvedimento della esenzione d'Ufficio, senza dover sottoporre gli interessati a costose incombenze burocratiche, come quelle oggi necessariamente richieste dalla circolare ministeriale.

Si comunica che a partire dal prossimo numero «IL MONTANARO» sarà inviato solo a coloro che si saranno messi in regola con l'abbonamento.

Tutti coloro che ancora vogliono sottoscrivere l'abbonamento possono versare l'importo di L. 600 a mezzo del modulo di CC. P. allegato o a mezzo vaglia postale ordinario indirizzato alla Direzione de «IL MONTANARO» presso Tipografia Provera, via dei Caccia 4 - Novara.

ABBONATEVI!

Lettera aperta alle Autorità della Provincia di Alessandria

MONTI DIMENTICATI

Tra le ridenti vallate dell'Appennino ligure, site nel Comune di Bosio, trovansi delle cascine note ai paesi vicini col nome di Capanne di Marcarolo.

La rilevante distanza che separa una cascina dall'altra e le tristi condizioni delle abitazioni, in certi casi letteralmente diroccanti e luride, toglie alla zona ogni aspetto di paese.

Solo chi non è mai stato in quei luoghi non può rendersi conto della penosa situazione in cui vivono quei bravi montanari. Essi trascorrono una vita misera, dedita al lavoro dei terreni, neanche di loro proprietà, da cui traggono un ben misero sostentamento familiare; non hanno altre risorse da sfruttare. I più intraprendenti evadono a malincuore perchè amano, realmente, i propri monti, nella speranza di poter migliorare il tenore di vita e per essere d'aiuto ai familiari che restano sul posto; così la popolazione decresce sempre più, riducendo la zona quasi deserta.

L'Ente Comune, unico organo da cui la popolazione potrebbe sperare qualche aiuto, trovasi in condizioni finanziarie disagiate e la frazione Capoluogo dista cinque ore di cammino a piedi e ciò aggrava lo stato di abbandono in cui giace la zona se pur favorita e molto dalla natura per gli esistenti rigogliosi boschi, verdi prati, abbondanti pini e molte rumoreggianti sorgive d'acqua che sgorga perenne da nude roccie. E' questo forse lo unico conforto di quei bravi montanari, privi di ogni comodità e che non osano manifestare la loro miseria perchè non sanno esprimersi per mancanza di cultura necessaria e sufficiente.

La viabilità è quasi nulla, esistono solo mulattiere con tratti a enormi pendenze che rendono impossibile il traffico anche con i carri più leggeri a trazione animale in uso sul posto.

Le difficoltà di comunicazione crescono ancora durante il periodo invernale causa la neve, tardiva a scomparire perchè la zona trovasi a m. 780 circa sul livello del mare.

A tanto si aggiunge la mancanza di energia elettrica ad uso illuminazione, mentre sul posto (ironia della sorte) esistono impianti idroelettrici per enormi quantitativi, ed un posto telefonico pubblico, cose molto desiderate dalla popolazione.

Centro di quella bella alpestre frazione sono la Chiesa, la scuola e l'osteria a cui fanno capo, specialmente nei giorni festivi, i montanari per trascorrervi alcune ore in compagnia e con la speranza d'incontrarvi qualche persona che, arrivando dai paesi più progrediti, possa fornire loro gradite notizie.

In caso di malattia non riescono a curarsi perchè privi della più elementare pronta assitenza sanitaria che alle volte è causa di situazioni dolorose e di perdite irreparabili. Le ostetriche, non sempre chiamate per motivi economici, troppe volte per difficoltà del viaggio sono impossibilitate a raggiungere le gestanti al momento opportuno per prevenire malaugurate complicazioni del parto.

La popolazione vive in continua attesa dei miglioramenti promessi, che non arrivano mai.

Tali sono le cause più comuni che aggravano la situazione di quegli ottimi montanari, abbandonati ingiustamente dal mondo progredito. Ho voluto renderle palesi a chi potrebbe, anche in ottemperanza alle ottime direttive del Governo, con la propria autorità dare vita a chi ha maggiormente bisogno di vita, "alla montagna". In realtà molto si parla e si scrive volentieri sugli indispensabili miglioramenti d'accordare a vantaggio della montagna, ma in effetto, purtroppo, anche le zone che facilmente potrebbero essere valorizzate, con grandi vantaggi della comunità, come in questo caso particolare, non restano che monti dimenticati.

Facciano dunque i sigg. Dirigenti delle cose pubbliche e le Autorità, che il lavoro dei buoni montanari sia tutelato ed apprezzato al pari di quello degli altri lavoratori e che la vita in montagna sia possibile, secondo le esigenze e la dignità richiesta dai momenti attuali.

Una facile soluzione per valorizzare tutta la zona montana boschiva da Bosio, verso Sud, fino ai confine fra le Provincie di Genova ed Alessandria sarebbe quella di aprire, mediante cantieri scuola una strada di montagna larga m. 3 circa a fondo artificiale atta al transito, mediante piazzuole convenientemente disposte, degli automezzi.

La provincia di Genova ha già sviluppato un lavoro consimile nel versante sud degli Appennini, sotto la sua giurisdizione.

L'opera, della quale il Comune di Bosio dovrebbe esserne il centro propulsore, senza bisogno di elencare i vantaggi generali e particolari che ne deriverebbero, sarebbe incondizionatamente approvata ed ammirata da tutti.

Oso sperare che le Autorità ed ogni Ufficio, per la propria competenza prenderanno in benevola considerazione quanto sopra esposto e che provvederanno senza indugio ad attuare quanto in argomento.

RENZO GUIDO

TRA MONTANARI



« Salute amico. Oltre quota 600 siamo tutti di noi »

DICHIARAZIONI UNICHE dei redditi 1952

Come è noto entro il 31 marzo prossimo deve essere presentata la dichiarazione unica dei redditi realizzati nell'anno 1952.

Entro tale data debbono presentare la dichiarazione:

a) i possessori di soli redditi di terreni quando tali redditi, rivalutati ai fini dell'imposta complementare, al lordo della franchigia di L. 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, superino le lire 480.000;

b) i possessori di un reddito di fabbricati non inferiore a L. 150 annue, ancorchè non abbiano altri redditi, ed i possessori di un reddito di fabbricati, ancorchè inferiore a L. 150 annue, che hanno altri redditi;

c) i possessori di redditi di capitali e di redditi perpetui, qualunque sia l'ammontare dei redditi medesimi;

d) i possessori di redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile — categoria B, C/1, C/2 — quando tali redditi, singolarmente e sommati insieme (coacervo), superino le L. 240 mila;

e) i possessori di redditi di qualsiasi specie — redditi di terreni, redditi fabbricati e redditi mobiliari ancorchè esenti dalle relative imposte, come quelli dei nuovi fabbricati, dei nuovi natanti, delle nuove le, e gli interessi dei titoli di Stato e parificati — che insieme superano le L. 480.000, al lordo della franchigia di L. 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, o vanno perciò assoggettati all'imposta complementare.

Non hanno obbligo di presentare la dichiarazione:

a) i possessori di soli redditi di terreni quando tali redditi, rivalutati ai fini dell'imposta complementare, al lordo della franchigia di L. 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non superino le L. 480.000;

b) i possessori di soli fabbricati il cui reddito annuo sia inferiore a L. 150;

c) i possessori di redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile quando nell'insieme tali redditi non superano la franchigia di L. 240.000;

d) i possessori di soli redditi di lavoro subordinato, quando il complesso delle retribuzioni ricevute durante l'anno 1952, al lordo della franchigia di L. 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non abbia superato l'importo di L. 480.000.

Nel caso in cui un contribuente si trovi iscritto nei ruoli della imposta di ricchezza mobile e nei ruoli dell'imposta complementare per l'esercizio 1952-1953, questi, anche se i redditi realizzati nell'anno 1952 non superano i minimi esenti, dovrà produrre egualmente la dichiarazione, onde evitare la sua reiscrizione nei ruoli per l'esercizio 1953-54, con l'aumento del 10% dei redditi tassati.

La dichiarazione deve essere fatta sugli appositi moduli in distribuzione dagli Uffici distrettuali delle imposte.

Al fine di una esatta compilazione di essi, si deve tener presente che a conclusione dell'operazione e dopo aver riassunto il totale dei redditi nell'apposito spazio del modulo, da

a) l'ammontare delle imposte, sovrimposte, tasse, tributi e contributi pagati nell'anno 1952;

b) i premi di assicurazione sulla vita ed i contributi che per legge o per contratto di lavoro sono versati a Casse di previdenza e di soccorso;

c) gli interessi passivi, esclusi quelli dedotti al quadro C per la calcolazione del reddito netto della ricchezza mobile;

d) i carichi di famiglia in L. 50.000 per ogni componente a carico del contribuente, compresa la moglie;

e) la detrazione fissa per franchigia di L. 240.000.

Non sono detraibili:

a) per i proprietari conduttori: i contributi agricoli unificati in quanto già dedotti in sede di formazione delle tariffe derivate;

b) per tutte le categorie agricole: l'imposta complementare;

c) l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

Monti popolati Italia difesa

(continuaz. dalla 1.a pagina)

si gode ed in nessun luogo con maggiore moderazione.

Strade, veicolo di civiltà oggi; veicolo, se sarà il caso, di moderni ordigni di guerra domani, per la difesa della Patria, che si fa sui monti.

Fatele d'accordo, Ministri dell'Agricoltura, dei Lavori Pubblici e della Difesa.

Meno lucidature alle strade del piano, più strade sulla montagna e sulla collina!

E voi, Sindaci dei Comuni montani, che avete in comune il problema della vostra sopravvivenza e salvezza, voi siate concordi nella visione del problema, abbiate non la fiducia ma la certezza di risolverlo, mantenetevi uniti e compatti nel richiedere l'applicazione della legge della Montagna non solo, ma anche il suo ampliamento. Coordinate i vostri sforzi.

Uniti da un capo all'altro d'Italia, sull'arco alpino e lungo la dorsale dell'Appennino, formate una formidabile entità politica. Avete come arma in difesa ed in favore della montagna il voto elettorale. Potrete domani avere i vostri rappresentanti in Parlamento o potete affidare ai Parlamentari che salgono tra voi alla questua dei voti il mandato della montagna.

Si diceva un giorno che il re di Sardegna, dominando i valichi piemontesi, teneva in tasca le chiavi d'Italia. Voi, Sindaci dei Comuni montani, tenete in mano la maggiore prosperità della Patria.

Salvare e ripopolare e rigenerare la montagna infatti vuol dire ridare alla Patria, parens frugum, il suo volto ed il suo compito prevalente; vuol dire creare risorse materiali grandiose e serbatoi inesauribili di energie sane, vuol dire appunto salvare l'Italia.

MONTANUS

La Legge sul Fondo di Rotazione

Distribuite le prime macchine

Il Sottosegretario all'agricoltura On. Rumor ha presenziato, nei giorni scorsi in molti capoluoghi dell'Alta Italia, alle cerimonie con le quali sono state effettuate le consegne delle prime macchine ed attrezzature agricole assegnate agli agricoltori in applicazione della recente legge istitutiva del Fondo di Rotazione che, come è noto, prevede notevoli facilitazioni creditizie per acquisti di macchine, costruzioni di edifici rurali ed opere di irrigazione e di bonifica.

Di pari passo con la distribuzione delle macchine stesse si è infatti proceduto anche alla elargizione delle prime quote di anticipazioni che consentiranno di por mano immediatamente anche ai lavori edili e di bonifica.

E' superfluo dire che le suddette provvidenze governative sono state accolte con compiacimento dagli agricoltori che non mancano di commentare favorevolmente la speditezza con la quale la legge stessa è stata impostata ed è giunta alla fase di esecuzione.

La montagna e la casa

Edilizia razionale e non standardizzazione nei villaggi alpini «modello» - Ordine pulizia e buona volontà nelle vecchie borgate



Le attuali provvidenze legislative in favore della montagna potranno arrestare l'agonia del villaggio alpino e ridargli vita, ma bisogna che l'edilizia rurale montana si adegui ai criteri razionali della tecnica moderna.

(foto E.T.P. - Cuneo)

Una delle necessità più sentite nelle zone montane dopo la sistemazione agricola zootecnica delle aziende è la costruzione o la ricostruzione delle borgate rurali.

Oggi l'agricoltore della montagna, impegnato nel lavoro di un terreno poco produttivo, in condizioni particolarmente gravose non possiede neppure una casa degna di questo nome, perchè la civiltà si è fermata alle prime propaggini di troppe valli alpine.

La volontà degli uomini, siano essi tecnici o agricoltori, ha nel campo dell'edilizia rurale di montagna un posto predominante e può agire prima delle leggi e meglio di esse.

In questi tempi in cui la tecnica edilizia è decisamente orientata verso i canoni di una completa standardizzazione sia nella progettazione, che nella esecuzione e nell'uso dei materiali, il tecnico di montagna, pur aprendo intelligentemente la strada a soluzioni nuove e razionali, deve decisamente difendere le note artigiane e caratteristiche d'esecuzione e di estetica che mutano di valle in valle col mutare di particolari condizioni di clima d'ambiente, d'esposizione.

Ogni qualvolta il tecnico è chiamato a prestare la propria opera a favore del montanaro, vi si deve apprestare con piena e retta coscienza come se si trattasse di risolvere il più delicato dei problemi.

E' infatti così, perchè se lo agricoltore del piano può in genere procedere a nuove costruzioni, il montanaro quando si accinge a questo passo lo fa una volta per sempre, per se, per i figli, e per i nipoti.

Quindi s'impedisca, richiamandoci ai canoni fondamentali dell'igiene e della tecnica, la costruzione di abitazioni e di stalle irrazionali, di concimaie non adatte, perchè se in tal caso la famiglia e l'azienda di un montanaro non prosperano, la colpa è da attribuirsi al tecnico che non ha impedito o purtroppo ha consigliato delle soluzioni che neanche nel più irrazionale dei canili potrebbero essere adottate.

Quando si presenta il caso della costruzione o ricostruzione di una borgata montana, il tecnico deve innanzi tutto procedere allo studio dell'unità rurale concepita singolarmente e nell'insieme della costruzione di comunità.

Nello studio di questa unità dovranno essere tenuti presenti tutti i canoni fondamentali della progettazione e in modo particolare le maggiori e delicate esigenze della casa di montagna.

L'unità a se e la borgata nel suo insieme dovranno quindi essere ambientate nella zona con un'osservanza scrupolosa dell'orientamento, degli scoli, del drenaggio, della natura del terreno.

Nella borgata rurale oltre alle case d'abitazione, ai fabbricati zootecnici, dovrà trovare il suo posto la «casa della comunità» di borgata, piccola ma razionale costruzione dove si dovranno sistemare un magazzeno per gli attrezzi comuni ed il piccolo spartineve di borgata, un saloncino per il ritrovo serale della comunità, le aule scolastiche e gli alloggi per il personale relativo.

Il campanile staglierà la sua ombra paterna sulle case della borgata e, dagli arconi di pietra grezza della cappella, una Madonna stilizzata di Val Gardena pregherà per i suoi figli della montagna.

La buona volontà dei montanari manterrà le strade pulite, adornerà gli orti di staccionate colorate, ed i davanzali di vasi fioriti.

Questo non è un sogno, è semplicemente la realtà di una borgata rurale, erroneamente denominata «modello», perchè tutte le borgate di montagna possono essere tali.

Anche il tetto più povero e abbandonato, sotto la spinta di una volontà decisa, può diventare un po' alla volta una casa accogliente. L'ordine e la pulizia non costano nulla, la manutenzione ordinaria della casa è un dovere a cui il montanaro non deve sottrarsi, perchè se no tradisce se stesso.

Il costruire ad esempio aperture simmetriche e architravi allineati non è una grande fatica, quindi i montanari esigano dai loro tecnici costruzioni economiche, ma razionali.

La casa di montagna non deve essere un covile di bestie perchè se l'uomo di montagna ha gli stessi doveri, ha anche gli stessi diritti dell'uomo del piano.

Si abbandonino quegli stupidi preconcetti che stanno alla base di una certa tecnica edilizia montana, se tecnica si può denominare una così strana accozzaglia di idee.

Il costruir e delle tane seminterrate, con vani di altezza irrisoria, il fare una casa costituita da una sola cucina per motivi di clima, è un concetto che il montanaro non deve applicare e non deve accettare, perchè una casa del genere sarà la tomba della sua famiglia.

Anche il più povero degli uomini della montagna deve radunare tutti i suoi sforzi, costruendo pietra su pietra, pur di avere una vera casa.

La montagna offre pietrame e legname, si sfruttino questi due elementi, uniti ad altri, ma si abbandonino le vecchie capanne, perchè sarà proprio da una piccola casa nuova che avrà inizio la risurrezione della montagna e dei suoi uomini.

GIOVANNI BIGNAMI

100 milioni per il miglioramento dei pascoli montani

Nel secondo semestre del 1952 il Ministero dell'Agricoltura — Direzione Generale dell'Economia Montana — in base al R.D. 13-2-1933, n. 215 ha liquidato con propri decreti 42.746.432 lire di contributi statali per opere di miglioramento ai pascoli montani.

L'ammontare suindicato è stato così suddiviso tra le seguenti provincie: Perugia lire 9.711.006; Trento L. 2.719.176 Belluno L. 45.495; Firenze L. 4.121.713; Torino L. 6 milioni 6.981; Siena L. 3.146.048; Latina L. 688.536; Brescia L. 3.748.220; Macerata L. 661.905 Lucca lire 398.972; Pistoia lire 362.965; Grosseto L. 367.805; Aosta L. 701.100; Sondrio lire 10.056.510.

Inoltre dal settembre al dicembre 1952 la Direzione generale della Economia Montana ha anche assegnato con altri decreti, sempre in forza del già citato R.D. 13-2-1933, n. 215, altri 57 milioni 165.055 per contributi di miglioramento ai pascoli montani.

CINGOLO E RUOTA conquistano il monte

Il trattore elemento vitale nell'economia rurale, offre alla montagna la soluzione di molti suoi problemi

Il montanaro in questi mesi di forzato riposo dovrebbe eseguire alcuni facili calcoli per essere così ben certo che l'operazione migliore da farsi nei prossimi mesi sia l'acquisto di un trattore.

Questa macchina, figlia diretta dell'industria dell'automobile, dopo avere conquistato il piano si accinge ad inserirsi nell'economia rurale della montagna.

Se il trattore è necessario in pianura, lo è mille volte di più in montagna, perchè se in pianura vi sono grandi superfici da coltivare, è però ben certo che un'azienda di piano può mantenere, anche se è un peso negativo, bestiame da tiro; non così la piccola fattoria di monte, dove la vaccherella striminzita deve tirare l'aratro a chiodo su per i difficili pendii e fornire al montanaro la materia prima per il burro.

Il motore quando è fermo non consuma, l'animale mangia sempre, anche quando non lavora.

Il trattore nell'azienda agricola di montagna vuol dire terreno ben lavorato e quindi maggior produttività generale, vuol dire bestiame lattifero selezionato e quindi maggior produzione di latticini, vuol dire risparmio nel consumo a vuoto di mangimi e rappresenta infine un rapido e facile mezzo di trasporto dei prodotti silvo-pastorali.

A tutti questi elementi positivi fa riscontro l'unico negativo: il prezzo d'acquisto della macchina.

Non tutti, ma molti agricoltori di montagna sono in grado di poter fare questo passo, che rappresenta inoltre, nel quadro della reciproca collaborazione interaziendale, un fatto notevole, perchè il proprietario del trattore potrà cedere le prestazioni della propria macchina a tutti i piccoli proprietari di un dato vallone.

Le industrie italiane, conscie della preponderanza montagnosa nella struttura del paese, hanno affrontato per tempo questo problema e sono oggi in grado di offrire al montanaro i prodotti di una tecnica e di un lavoro che non temono i confronti di nessun concorrente estero.

Questo è onesto dire, ed è bene che i montanari sappiano, nonostante le voci contrarie di una certa propaganda, che il prodotto dei tecnici e degli operai italiani vale tanto quanto il prodotto delle industrie estere.

Altri dilemmi tormentano però ancora il montanaro: cingolo o ruota - motore diesel o a scoppio.

Una dissertazione del genere sarebbe troppo ampia per queste nostre brevi note; basterà soltanto dire che a secondo del lavoro, del terreno, della potenza necessaria, uno o l'altro tipo, la ruota o il cingolo hanno un proprio specifico campo di competenza e d'applicazione.

Alcune industrie italiane hanno brillantemente risolto il problema con un compromesso.

Bello e notevole ad esempio l'ERON D, con motore Diesel Condor da 12 HP e quattro ruote motrici della Soc. An. Meroni e C. di Milano.

Questa macchina offre praticamente tutti i vantaggi del cingolato, senza esserne gravata dai difetti.

E' in una parola il trattore classico della montagna ed accanto vi si affiancano la trattrice FIAT 25 C, 25 R, il trattorino TL 8 della Lombardini e della Cogne Imola, l'MC 75 della Motomeccanica, il Còrsini Morris, lo Slanzi, il 4 R 20 della SAME, l'Ital Fissore (Rubino) e la nuova produzione Diesel dell'O.M.

Questi i principali tipi di trattori italiani particolarmente indicati per l'impiego in montagna oltre alla prestigiosa «Campagnola» della Fiat.

Per i lavori di scasso e di messa a coltura di terreni vanno ricordati i tipi pesanti dell'Ansaldo, della Breda, della Fiat, della Vender.

La motorizzazione agricola, se è un bene per l'azienda di pianura, è una necessità assoluta per il riordinamento colturale e produttivo dell'azienda rurale di montagna, la cui economia potrà trovare la dovuta efficienza e il conseguente reddito solo se i montanari sapranno, sull'esempio degli agricoltori di pianura, sfruttare tutti i mezzi che il progresso tecnico e la razionalità delle colture oggi suggeriscono.

B.



Il motocoltivatore Rubino mentre compie prove dimostrative di motoaratura.
(foto Cons. Agr. Prov. Novara)

Acque ed impianti idroelettrici

All' esame del Senato una proposta di legge

Il 1 dicembre u.s., ad iniziativa di un gruppo di deputati, è stata presentata al Senato la seguente proposta di Legge, già approvata alla Camera dei Deputati il 27 Novembre u. s.:

Art. 1.

Il concessionario di grandi derivazioni di acqua per la costruzione di impianti idroelettrici è tenuto a sostituire le proprietà immobiliari, che saranno espropriate per la costruzione stessa, con altra proprietà immobiliare unitaria di valore equivalente, sita possibilmente nello stesso bacino imbrifero o in territori contigui.

L'obbligo della sostituzione viene meno nel caso che l'espropriato non accetti la proprietà immobiliare offertagli o nel caso che l'espropriante dimostri che la sostituzione sarebbe particolarmente difficoltosa ed onerosa anche in relazione alle condizioni ambientali, e tali difficoltà ed onerosità siano riconosciute dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. In questi casi la indennità di espropriazione deve essere calcolata tenendo conto del turbamento che la perdita dei beni arreca all'economia delle aziende di cui essi fanno parte e non può essere inferiore al prezzo di mercato corrente nella zona.

Nei casi di controversia sulla equivalenza della proprietà oppure sulla misura dell'indennità di cui sopra, deciderà un collegio arbitrale nominato a termini di legge e con veste di arbitro amichevole compositore.

In deroga agli articoli 48 e 49 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità, l'indennizzo proposto dalle perizie di ufficio non sarà depositato dall'espropriante alla Cassa depositi e prestiti, ma sarà versato direttamente alla ditta espropriata a titolo di pagamento provvisorio, a meno che non vi sia contestazione sulla proprietà e sulla piena disponibilità della stessa, nel quale caso sarà effettuato il deposito presso un istituto di credito.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 47 del testo unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775, le concessioni di acqua per uso potabile possono essere accordate senza obbligo di indennizzo agli utenti preesistenti qualora la portata che viene sottratta agli utenti stessi non superi il 5 per cento della portata annua media concessa.

La dichiarazione di indifferibilità e urgenza dei lavori da parte del Ministero dei lavori pubblici non modifica la procedura di esproprio.

Art. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i «bacini imbriferi montani» nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

In ogni bacino imbrifero montano, i Comuni, che in tutto o in parte vi sono compresi, sono costituiti obbligatoriamente, agli effetti della presente legge, in uno o più consorzi a seconda che appartengano ad una sola o a più provincie.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, fanno parte di diritto del consorzio dei Comuni, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino imbrifero montano.

Il Ministro dei lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale articolo 52 del testo unico.

Quando nella medesima provincia siano compresi più bacini imbriferi, può essere costituito un unico consorzio.

I consorzi di cui ai comuni precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 maggio 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1200 per ogni chilowat di potenza media risultante dall'atto di concessione.

Il sovracanone decorre:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;

b) dalla decorrenza del canone demaniale; per gli impianti su cui non sia ancora dovuto il canone stesso alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) in ogni caso, dalla data di entrata in funzione degli

impianti. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici comunicherà a quello delle finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti comma secondo e terzo, i sovracanoni sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra cessano gli obblighi derivanti dall'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone in cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonchè ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 3.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI

APICOLTURA

Per la difesa degli apiari di montagna

In questi ultimi anni, in modo particolare, il turista od il cittadino che viene in montagna nell'estate per trascorrere un periodo di riposo, ritornando in città, nello zaino, oltre le immancabili stelle alpine, porta pure quasi sempre, un barattolo di miele. Chi ha gustato il miele di alta montagna ne resta entusiasta e non sa più farne senza. Le nostre Alpi sono ricche di fiori aromatici e medicinali, e le loro virtù, sono concentrate nel miele, da questi meravigliosi insetti, che sono le api. Le richieste aumentano ed il montanaro trova in questo una piccola ma sicura fonte di guadagno. Attualmente il suo prezzo si aggira sulle 500 lire al kg. di conseguenza di anno in anno, cresce il numero degli apicoltori con grande beneficio dell'economia locale.

Il mio scritto non ha però uno scopo reclamistico, per lanciare il prodotto ma per esporre un grave inconveniente che sta per troncare sul nascere questa iniziativa degli apiari razionali di montagna, che ha invece bisogno di essere incrementata e favorita.

Nel periodo della fioritura (mesi di aprile, maggio, giugno) alcuni apicoltori di pianura, portano su le loro numerose famiglie di api, per il secondo raccolto. Queste famiglie, numerose e forti, saccheggiano le più deboli, e in breve tempo le superstiti, non trovano più nettare. Gli apicoltori locali trovano i melari vuoti e le famiglie dimezzate, gli altri scendono carichi di miele.

Questo stato di cose produce dei danni non solo materiali, ma anche morali, in quanto aggrava lo stato di sfiducia del montanaro, che si convince sempre più di essere uno sfruttato ed un dimenticato. Le iniziative, intese a promuovere questa forma di attività non hanno più seguito e chi da anni la svolgeva lo fa con meno entusiasmo.

Questa gente attende di veder approvata una legge che tuteli i loro interessi pur non ledendo quello degli altri. La cosa non è difficile. Si stabilisca un limite per le famiglie stagionali e sopratutto si obblighi l'apicoltore a collocare le arnie a non meno di tre Km. dagli apiari già esistenti.

La cosa non presenta difficoltà, nè crea dissensi, solo ha bisogno di essere presa in considerazione da chi può provvedere con quell'urgenza che la cosa richiede. E' il montanaro che deve risolvere i suoi problemi. Togliamo perciò tutto quello che può compromettere l'affermarsi di una buona iniziativa.

Don VITTORIO LOVERA

Apicoltore d'alta montagna

-------------oOo-------------

Fecondazione artificiale delle api

L'apicoltura rappresenta negli Stati Uniti — come del resto in quasi tutti i paesi del mondo — un'attività marginale degli agricoltori. Il numero degli allevatori esclusivi e specializzati è molto piccolo: circa mille su un totale di mezzo milione di invidui che si dedicano alla coltura delle api su basi commerciali. Ma appunto perchè l'apicoltura è considerata una fonte di reddito supplementare, molte sono le famiglie agricole che posseggono alveari e molti sono perciò gli agricoltori americani che se ne interessano.

Tra le razze di api considerate in America più pregiate vi è la razza italiana («Apis mellifica ligustica»), caratteristica per le tre strisce gialle che l'insetto reca sull'addome. In questi ultimi anni, però, si è cercato di sviluppare delle regine di razza ibrida sia per ottenere un maggiore prodotto che per trovare un tipo più resistente alle malattie. Questi incroci vengono generalmente fatti con la razza di ape italiana e qualcuna delle altre razze europee acclimatate in America, quale la ape della Carniola e l'ape germanica.

La tecnica degli incroci di razze apiarie e la selezione di ibridi è stata facilitata dal sistema della fecondazione artificiale. Gli scienziati americani hanno lavorato attorno a questa tecnica per oltre 25 anni ed oggi essa si è perfezionata a tal punto da venire adottata da tutte le grandi ditte che allevano e vendono api agli agricoltori. L'operazione della fecondazione artificiale delle api regine è molto delicata e non può essere fatta che da ditte specializzate: essa richiede tra l'altro apparecchi speciali, tra cui un microscopio stereoscopico, pinze speciali, un cubicolo per la regina, un apparecchio per la somministrazione della anidride carbonica e una minutissima siringa plastica dal diametro di un terzo di millimetro. Il gas di anidride carbonica che viene somministrato alla regina durante i cinque minuti dell'operazione, serve oltre che da anestetico anche ad eccitare successivamente la deposizione delle uova. Infatti a seguito di un opportuno trattamento in tal senso la regina è in grado di deporre le uova dopo soli dodici giorni dalla fecondazione invece dei consueti 40 giorni.

La tecnica della fecondazione artificiale si è molto sviluppata, cosicchè tanto le api regine di razza selezionata e già fecondate che gli intieri sciami costano pochissimo e vengono spediti per posta dalle principali ditte che vendono anche ogni sorta di articoli interessanti l'apicoltura. Tanto per citare un esempio una grande ditta di Chicago spedisce per posta ai richiedenti un'ape regina di razza italiana (in una speciale gabbiettina) già fecondata per un dollaro e 40 cent. (circa 910 lire) e una regina ibrida per un dollaro e 65 cent. (poco più di mille lire). Un intero sciame di 15.000 api con una regina di razza italiana costa solo 5,75 dollari (circa 3.700 lire); con una regina di razza ibrida il prezzo è di 6 dollari (cioè 3.900 lire). Quando si vende la sola regina, questa viene accompagnata nella gabbietta da sei api operaie che provvedono al suo nutrimento e alla sua pulizia durante il viaggio (che si effettua preferibilmente nei mesi caldi). Il nutrimento sia della regina che dell'intero sciame viene assicurato durante il viaggio da un piccolo quantitativo di sciroppo zuccherino.

Legge 25 luglio 1952 n. 991

Provvedimenti in favore dei territori montani

(Continuazione dal numero precedente)

CAPO II.

Dei Consorzi di Bonifica montana e del piano generale di bonifica

Art. 16

(*Costituzione e compiti dei consorzi di bonifica montana*).

Nei comprensori di bonifica montana classificati ai sensi dei precedenti art. 14 e 15 possono costituirsi consorzi di bonifica montana tra i proprietari interessati, per iniziativa degli stessi o degli enti pubblici interessati. In difetto, si provvede d'ufficio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici.

I consorzi di bonifica montana provvedono all'esecuzione manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica dei territori montani.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, i consorzi di bonifica montana sono costituiti e disciplinati secondo le norme stabilite per i consorzi di bonifica al titolo V, capo I, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 17

(*Piano generale di bonifica montana*).

Per ciascun comprensorio di bonifica montana deve essere redatto un piano generale di bonifica. Il piano contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e la indicazione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare riguardo alle opere di consolidamento del suolo e regimazione delle acque, necessarie ai fini della trasformazione agraria del comprensorio.

Il piano generale è redatto, per concessione dello Stato, a' termini del precedente art. 5, dal Consorzio dei proprietari, da Provincie, Comuni e loro consorzi, o altri enti pubblici interessati o da associazioni e Istituti che abbiano lo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico della montagna.

In difetto, il Ministero della agricoltura e foreste, d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, procede direttamente agli studi ed alle ricerche anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale, nonchè alla compilazione del piano stesso.

Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dalle norme integrative e di attuazione di cui all'art. 38 della presente legge.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, decide sui ricorsi e sulle opposizioni presentate, approva il piano e può introdurre in esso modifiche e integrazioni, anche ai fini del coordinamento del piano stesso con le opere di difesa idraulica e con i piani relativi a comprensori di bonifica classificati ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ricadenti nel medesimo bacino idrografico.

Art. 18.

(*Effetti dell'approvazione del piano*).

L'approvazione del piano generale ha per effetto di determinare le opere e le attività da considerare pubbliche e quindi di competenza dello Stato e di rendere obbligatoria per i privati l'esecuzione delle opere indicate nel piano stesso, con i sussidi previsti dalla presente legge. Con il decreto di approvazione del piano vengono fissate la misura del sussidio, i termini per la presentazione di progetti esecutivi di trasformazione delle singole proprietà e i termini per la esecuzione delle opere di trasformazione previste nel piano stesso.

Qualora gli interessati ne facciano richiesta, alla redazione del progetto esecutivo delle opere da eseguire nelle proprietà con un reddito dominicale complessivo inferiore a lire 5000, secondo la stima catastale del 1937-39, provvede il Consorzio.

Gli interessati possono inoltre chiedere che il Consorzio provveda alla esecuzione delle opere stesse. Le spese di pro-

(continua a pagina 8)

NOTIZIE PER L'EMIGRANTE

da «Gli italiani nel mondo»

COSTO DELLA VITA E SALARI IN SVIZZERA

(I.N.M.) - Nessun paese del mondo ha un costo della vita tanto simile a quello dell'Italia quanto la Svizzera. Ci sono alcuni generi più a buon mercato come per esempio le sigarette, le calze nylon, la cioccolata; altri invece sono più cari, come il riso, i salami, le borsette di pelle. Ma in complesso i prezzi si bilanciano.

Nell'estate l'uva costa esattamente come in Italia — in media 180 lire — perchè se ne produce anche in Svizzera, mentre i meloni sono molto più cari, perchè vengono importati dall'Italia. Il latte costa meno, il vino molto di più (i nostri operai se ne risentono molto, perchè non si adattano a bere latte invece di vino); la carne di vitello costa molto meno. perchè gli svizzeri la mangiano mal volentieri (ogni anno si fa una campagna per farne consumare di più) e la carne di manzo di più. Una camicia costa meno, mentre un paio di scarpe è più caro. Alberghi, pensioni e ristoranti, a parità di categoria e di servizio, hanno prezzi uguali. Però gli operai italiani preferiscono le mense aziendali organizzate per loro o il vivere in gruppi con una cuoca italiana, per mangiare la pasta asciutta, mal adattandosi alla crema di piselli o di pomodoro dei pasti svizzeri, che lascia loro l'impressione di avere lo stomaco vuoto, e molti si fanno fare la polenta alla quale si sono abituati al paesello.

A prezzi uguali, perchè lavorano in Svizzera fra 100 e 140 000 italiani? Nel 1951 sono stati 128.000; nel 1952 meno, perchè la crisi tessile ha fatto licenziare moltissime ragazze italiane, e la crisi edilizia molti muratori, terrazzieri, cementisti.

La ragione è che i salari sono molto più elevati e quindi le possibilità di risparmiare sono più grandi.

Per esempio, nel 1951 sono entrat ein Svizzera 7000 ragazze italiane, contrattate come cameriere, domestiche, cuoche, aggiungendosi alle decine di migliaia che già vi lavorano. Hanno un salario minimo di 100 franchi (lit. 15.000) che si eleva spesso a 120-130 ed anche a 150 (lire 22.500), quindi il doppio che da noi. Molte ragazze risparmiano 200.000 lire all'anno.

Trovano facilmente lavoro muratori e affini, camerieri, facchini e altro personale della mensa e dell'albergo, meccanici e metallurgici. Un operaio qualificato può guadagnare 30 franchi al giorno (4.500. lire); gli altri guadagnano fra 15 e 20 (2250-3000 lire); la spesa per vitto e alloggio è interno a 10 franchi, di modo che uno può guadagnare e risparmiare anche di più; ma nessuno può sfuggire alle imposte ed ai contributi per la previdenza sociale.

Gli affitti a Zurigo: in case costruite nell'estate scorsa con tutte le comodità moderne (ghiacciaia elettrica, macchina per lavare, termosifone, ecc.) un appartamento di una camera e accessori costa 1.800 franchi all'anno (L. 22.500 al mese, uno di tre stanze e accessori 2.700 (lire 33.700 al mese); in case di costruzione più vecchia un appartamento simile costa 30.000 lire al mese, ossia esattamente quanto a Roma. Nelle città piccole e nelle borgate i prezzi sono uguali a quelli in località analoghe in Italia.

Ma nessuno può lavorare in Svizzera, se non entra munito di regolare contratto ottenuto attraverso l'Ufficio provinciale italiano del lavoro, al quale vengono dirette le domande di manodopera dei datori di lavoro svizzeri.

Per la massaia

La Paniccia

Questa volta, mie care amiche, non si tratta di un dolce, ma di un buon risotto che talune massaie sono abilissime a preparare e che è indicato sopratutto in questa stagione in cui, anche i cibi un po' indigesti, passano... inosservati.

Preparate dunque:

riso gr. 500
fagioli secchi gr. 200
qualche cotenna di maiale
lardo, olio e burro
salsa di pomodoro
1 cipolla - 1 spicchio d'aglio
1 carota - 2 patate - 1 piccolo cavolo - 2 gambi di sedano - 1 ciuffo di prezzemolo - qualche foglia di salvia

Lessate i fagioli (che avrete messo a bagno la sera prima in acqua tiepida) con le cotenne e tutti gli ortaggi lavati e tagliati a pezzetti, in sufficiente acqua salata.

Non dimenticate che, più le verdure sono cotte, più la paniccia riesce buona, perciò procurate che cuociano, da almeno due ore, quando preparate il soffritto.

Mettete ora in una casseruola un bel pezzo di lardo (circa 50 gr.) finemente pestato, qualche cucchiaio di olio, quanto una grossa noce di burro e fateli soffriggere con mezza cipolla tritata. Aggiungete la salsa di pomodoro sciolta in un pochino di acqua calda e fate soffriggere anche questa. Unite il riso rimestando per qualche minuto e, se vi piace, mezzo bicchiere scarso di vino rosso. Continuate a rimestare fino a che il vino sarà completamente evaporato. Ora procedete come per un comune risotto, bagnando gradatamente il riso col brodo delle verdure che aspetterete ad aggiungere verso la fine della cottura.

Ritirate il riso dal fuoco ancora un poco al dente badando che non sia molto asciutto e cospargetelo di formaggio. Copritelo e lasciatelo così per cinque minuti dopodichè potrete servirlo, sicure che avrà raggiunto il punto giusto di consistenza.

Sono certa che vi chiederanno di ripeterlo spesso, questo risotto, che è solo una delle tante buone cose che imparerete a preparare col riso.

ZIA TERESA

I quesiti dei lettori

G.D. — VARALLO SESIA — Se il proprietario doveva con segnare il fondo ad una data stabilita e poi lo ha invece consegnato in ritardo, tanto da impedire all'affittuario di eseguire tempestivamente le semine, questi ha certamente diritto ad essere indennizzato dal locatore.

R. STANGALINO — SONDRIO. — Secondo il D.L.P. 1-4-1947 n. 273, il concedente di un fondo affittato a coltivatore diretto, se dichiara di voler coltivare direttamente il fondo e la capacità lavorativa della sua famiglia è proporzionata all'estensione del fondo stesso, può negare la proroga all'affittuario od al mezzadro.

R.S. — PONTEMARIANO — No, al termine dell'usufrutto, l'usufruttuario o i suoi eredi devono restituire la cosa così come l'hanno ricevuta.

G. ROSSI — CUNEO — Il D.L.L. 5 Aprile 1945 n. 156 che vieta ogni forma di subaffitto o comunque di subconcessione di fondi rustici, è tuttora in vigore. Pertanto i contratti stipulati in contraddizione con tale divieto sono nulli.

Se uno solo dei fondi è recinto si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

R.G. — COMO — Il nocciuolo è pianta che preferisce i terreni di medio impasto, anche tendenti allo sciolto, e sufficentemente freschi. Per quanto sia pianta che trova le condizioni favorevoli nel meridione vegeta sufficientemente bene anche sui monti del settentrione.

La moltiplicazione è fatta per mezzo di polloni radicati di 2-3 anni tratti da piante adulte. I polloni sono sistemati in buche distanti tra loro 4-6 metri, in ragione di 4-8 per ogni buca. Nell'anno successivo al piantamento si esegue la pulitura delle piantine. La rimonda vera e propria ha inizio dopo il quinto anno e viene fatta a periodi regolari di 3 o più anni. Non sarebbe male eseguire anche qualche concimazione fosfo-azotata.

La produzione che inizia già al quinto anno è completa e regolare dal decimo anno. Verso il ventesimo anno (nei terreni e nei climi molto favorevoli verso i 30-50 anni), comincia il deperimento dei rami che vengono sostituiti con altri più giovani provenienti dai polloni emessi dalla ceppaia. Il raccolto si effettua nei mesi di agosto e settembre.

NOVITÀ E CURIOSITÀ

«FOLIUM», FERTILIZZANTE A SPRUZZO

Basandosi sul fatto che le sostanze nutritive vengono facilmente e rapidamente assorbite dalle piante — nel giro di 30-120 minuti — se somministrate direttamente sulle foglie sotto forma di fertilizzanti in soluzione acquosa, la «Monsanto Chemical Company» di Saint Louis ha prodotto un nuovo potente fertilizzante solubile, denominato «Folium» che può esser spruzzato o polverizzato su erbe, fiori, ortaggi, arbusti e alberi vari, con una pompa da giardino fornita di un sifone per spruzzo.

Il «Folium» — che sarà venduto al pubblico quanto prima — è un fertilizzante solubilissimo composto di azoto, fosforo, potassio (ciascuno in proporzione del 20%) e di una speciale sostanza chimica che consente di tenerlo liberamente all'aria.

UN PNEUMATICO IMPERFORABILE

Un nuovo pneumatico imperforabile è stato presentato ai tecnici dell'industria automobilistica.

Si tratta di un pneumatico senza camera d'aria, i cui bordi recano scanalature concentriche, che sotto l'effetto della pressione dell'aria si schiacciano contro il rialzo del cerchione, funzionando da ventosa ed assicurano la perfetta tenuta dell'aria all'interno del pneumatico. La parte interna della superficie di contatto col suolo è ricoperta da una miscela a base di butile che sostituisce la camera d'aria. Le eventuali forature vengono automaticamente ed immediatamente riparate da uno strato di butile pastoso disposto sulla parte interna della fascia che costituisce la superficie di contatto col suolo.

Una dimostrazione delle qualità del nuovo pneumatico è stata data facendo passare sopra un tavolato irto di chiodi alcune vetture munite di pneumatici imperforabili, che hanno superato brillantemente la prova. Tali pneumatici sono già stati messi in vendita, ad un prezzo superiore di circa il 20 per cento a quello dei tipi normali.

UNA MACCHINA PER «MATURARE» FIENO E CEREALI

Dal «Wall Street Journal» si apprende che una ditta americana di ricerche industriali ha prodotto recentemente una macchina che potrà assicurare agli agricoltori il raccolto di fieno e cereali al punto giusto di maturazione e di umidità indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Si assicura che il congegno — una volta messo in uso nelle principali piantagioni americane — consentirà di salvare abbastanza foraggio e mangime da nutrire, con tutte le proteine necessarie, 7 milioni e mezzo di bovini nei 6 mesi dell'anno in cui non possono pascolare.

Il congegno in questione è una specie di caldaia a carbone montata su due ruote — per poterla facilmente manovrare — capace di produrre una corrente d'aria più calda dai 4 ai 12 gradi della temperatura esterna e di convogliarla a mezzo di lunghe condutture di tela sul raccolto da maturare. L'autonomia della macchina è di 12 ore: e in questo tempo essa può portare a maturazione circa 200 quintali di fieno o di cereali per mangimi.



Niente paura! Il signore alle prese con lo scheletro è un pacifico cittadino inglese che si guadagna la vita costruendo pezzi anatomici e roba del genere per uso didattico.

La nota zootecnica

L'ALLEVAMENTO DEI TORELLI.

Nell'area di diffusione della razza bruna l'allevamento dei torelli si svolge in tre distinte forme:

1) allevamento dei soggetti senza particolare valore;
2) allevamento dei soggetti di grande valore;
3) allevamento in alpeggio.

I vitelli maschi non nati nel periodo autunnale e quelli senza valore speciale allevati per il fabbisogno locale, ricevono giornalmente 7-8 litri di latte intero durante le prime 14-16 settimane e vengono slattati all'età di 6 mesi: in quest'ultimo periodo ,cioè dalla sedicesima settimana fino allo svezzamento, si somministra latte magro integrato da concentrato. Ai sette mesi la razione si comporrà di fieno ed erba. Ad un anno i torelli sono sufficientemente sviluppati per essere iniziati alla carriera riproduttiva.

I vitelli di grande valore da presentarsi alle esposizioni od ai mercati autunnali a crescita ultimata, ricevono giornalmente 7-9 litri di latte intero durante le prime 15 settimane di vita. Con l'inizio del pascolo primaverile tale quantitativo deve essere ridotto a 5-7 litri mentre minima sarà la razione di concentrato. In questo periodo i torelli potranno godere di alcune ore di libertà in recinti all'aperto; nell'estate usufruiranno dell'alpeggio. Un mese prima della data fissata per l'esposizione o la mostra mercato, si intensifica l'alimentazione. La razione di latte deve essere portata a 10-12 litri e, talvolta, integrata con avena frantumata. Tale aumento della razione alimentare fa si che i soggetti oltre ad accrescere sensibilmente la loro mole corporea, ingrassino anche, attirando l'attenzione dei compratori sebbene spesso disilludendoli allorquando passino, d'un tratto, al regime di fieno ed acqua.

Questa alimentazione intensiva, che anticipa la maturità del torello, richiede l'impiego di 1800-2000 litri di latte (solo 1000-1200 erano richiesti per lo allevamento dei vitelli senza valore speciale) e riserva un giusto tornaconto solo se alla esposizione la valutazione e la classificazione assegnano un elevato valore commerciale al soggetto.

L'allevamento in alpeggio è la forma più primitiva e più naturale. Solo i soggetti nati fra l'ottobre ed il dicembre si alpeggiano vantaggiosamente, in quanto in primavera hanno già raggiunto un certo grado di sviluppo. Anch'essi ricevono latte fino a 15 settimane di età e vengono svezzati per l'inizio del pascolo primaverile. Particolare importanza rivestono, nei riflessi dell'acclimatamento sull'alpe, il passaggio dal regime latteo a quello foraggero e l'abitudine al pascolo ed al maltempo di già contratta nell'azienda pedemontana. Confacenti alla bisogna si dimostrano, più delle altre, le alpi situate a 1200-2000 m., non troppo ripide, con suolo calcareo e tappeto erboso non troppo grasso. Un toro veramente alpeggiato deve provvedere da solo al proprio sostentamento. Sull'alpe i torelli vengono lasciati completamente liberi: solo nelle ore pomeridiane piu calde o nelle giornate di cattivo tempo potranno usufruire dei ricoveri.

Non rispondono ai requisiti di un razionale alpeggio nè la limitazione del pascolo quotidiano a poche ore nè l'anticipata demonticazione in autunno.

I torelli si possono far pascolare soli o in gruppi: assai conveniente è distribuire uno o pochi tori sulle singole alpi riservate alle bovine gravide.

Per garantire un accrescimento regolare o sufficiente sarà bene somministrare 2-3 litri di latte al giorno per ogni capo. Si evitino i concentrati, si escluda un'alimentazione intensiva che ne disturberebbe la tranquillità. A settembre termina l'alpeggio: saranno stati consumati da parte del torello 1500-1800 litri di latte, ma il vantaggio ottenuto sarà rappresentato da una maggior forza e resistenza acquisita sia attraverso una appropriata ginnastica sia attraverso i numerosi fattori del particolare ambiente montano (aria pura ed ossigenata, raggi solari, pascoli ricchi e sapidi, fresche acque sorgive, temperatura tonificante, ecc.).

Tenuta presente l'importanza della scelta dei torelli e del periodo di preparazione (prealpeggio), della tecnica dell'alpeggio, delle cure da apportarsi ai pascoli prima della monticazione e subito dopo la demonticazione, si saranno costruite le premesse per il raggiungimento della doppia finalità della pratica in argomento: finalità zootecnica, in quanto tende a favorire la produzione di soggetti sani, robusti, ben conformati e sviluppati, dotati della massima energia vitale, temprati contro tutte le avversità e perciò suscettibili di lunga e proficua carriera; finalità economica, in quanto l'alpeggio tende a ridurre le spese di alimentazione ed a prolungare il periodo di sfruttamento dei soggetti allevati.

Le cattive esperienze fatte più d'una volta con tori allevati mediante un regime alimentare troppo abbondante o non equilibrato richiamano l'attenzione all'ottima, se pure antica, pratica dell'alpeggio dei giovani torelli.

Dott. DANTE GRAZIOSI
(dell'Università di Torino)

Combattere la moria dei polli

Il diffondersi delle epizoozie negli allevamenti dei polli ha creato uno stato di apprensione negli allevatori da indurli a rinunziare talvolta a tale esercizio.

Non poche malattie, è vero, affliggono gli allevamenti: quella che però maggiormente preoccupa e che è causa di enormi vuoti nei pollai, è la pseudo peste aviaria o' malattia di Newcastle, erroneamente chiamata laringo-tracheite. Malattia infettiva ben conosciuta dalle nostre massaie e somigliante appunto alle peste aviaria.

Come è stato rilevato da fonti ufficiali, il danno economico prodotto in Italia da questo malanno non è inferiore ai dieci miliardi di lire. La causa del diffondersi della malattia è da attribuirsi principalmente all'ignoranza degli allevatori ed alla conseguente mancanza delle più elementari norme igieniche e profilattiche.

Bisogna che l'allevatore e la massaia si convincano innanzi tutto della necessità di isolare subito i soggetti ammalati e magari sacrificarli; di evitare che i polli morti e le interiora degli stessi vengano buttati nelle immondizie o nella concimaia. Essi debbono essere bruciati o sotterrati e ricoperti di calce. E' necessario altresì, pulire e disinfettare spesso il pollaio, gli attrezzi, i posatoi, gli abbeveratoi, poichè l'infezione si propaga con facilità da un animale all'altro per mezzo del cibo e delle bevande, con le feci e cogli scoli degli animali malati.

L'unico rimedio efficace è la vaccinazione preventiva di tutti i polli, compresi i pulcini. Il vaccino previene il male ma non lo guarisce. Quando la malattia ha fatto la sua comparsa nel pollaio la vaccinazione è senza effetto. L'animale vaccinato acquista l'immunità al male per un paio di mesi: dopo di che bisogna ripetere la vaccinazione. La spesa cui si va incontro per scongiurare il male è molto modesta.

Provvedimenti in favore dei territori montani

(continuaz. da pagina 6)

gettazione sono anticipate dallo Stato salvo recupero a carico degli interessati in un periodo di tempo non minore di trenta anni e senza interesse.

L'approvazione del piano ha pure l'effetto di sottoporre a vincolo idrogeologico i terreni che nel piano stesso siano delimitati al fine dell'imposizione del vincolo, ovvero di liberarli dal vincolo e di rendere possibili tutti i mutamenti di destinazione dei terreni necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del titolo primo del regio decreto 30 dicembre 1923, n.3267, per quanto concerne la procedura prescritta per il vincolo e lo svincolo dei terreni, nonchè per la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura.

Gazzetta Ufficiale

Costituzione di zone venatorie nelle provincie di Terni, Pisa e Viterbo

La Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27-12-52 reca il seguente comunicato del Ministero dell'Agricoltura e Foreste:

Per il periodo 1 luglio 1953 30 giugno 1956, i fondi siti nel comune di Polino (Terni), dell'estensione di ettari 800, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: mulattiera che da quota 742 attraversa la Cima del Paco fino a quota 1070;

est: mulattiera che dalla Cima del Paco per Colle Petano giunge fino alla Fonte della Conca;

sud: mulattiera che dalla Fonte della Conca per vocabolo La Casella conduce a Casa Carpio fino a quota 760;

ovest: mulattiera che da quota 760, attraverso i fossi del la Casella e dell'Orneta conduce a quota 742.

Per il periodo 1 luglio 1953 30 giugno 1956, i fondi siti nel comune di Baschi, frazione Melezzole (Terni), dell'estensione di ettari 310, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: mulattiera che dalla strada provinciale a quota 463 raggiunge il fosso grande a quota 430;

est: fosso grande per un breve tratto e strada campestre che da quota 418 conduce al vocabolo Case Basse;

sud: proseguimento della strada campestre fino a Case Campo Gretto e quindi fosso che da tale località conduce fino alla strada provinciale a quota 562;

ovest: strada provinciale Melezzole-Todi, che da quota 562 conduce a quota 430.

Per il periodo 1 luglio 1953 30 giugno 1956, i fondi siti nel comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa), dell'estensione di ettari 630 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: torrente Ragone fino alla strada provinciale;

est: strada provinciale fino al bivio di Montecatini Val di Cecina.

sud: strada comunale Montecatini Val di Cecina fino al ponte di Lucestria, indi vecchia strada comunale fino al podere « Molino » e « Colombaia »;

ovest: tratto della nuova strada comunale di Montecatini Val di Cecina, indi strada consorziale di Torri fino al torrente Ragone nei pressi del podere « Rovicciaia ».

Per il periodo 1 luglio 1953 30 giugno 1956, i fondi siti nei comuni di Viterbo e Montefiascone, località « Le Moiane » dell'estensione di ettari 700 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada Viterbo-Marta

sud: strada denominata Castiglione;

est: carrareccia denominata la « Casetta »;

ovest: fossi della Renara

GIUSEPPE MARCHETTI
Direttore responsabile
Tip. Provera - Novara.